



***COMUNE DI PISCIOTTA***

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.11.2022*

TITOLO I .....	3
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	3
Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Definizioni .....	3
Articolo 3 - Quadro delle competenze .....	4
Articolo 4 - Classificazione degli impianti sportivi comunali.....	4
Articolo 5 - Classificazione delle attività sportive.....	4
Articolo 6 – Tipologie di concessioni .....	5
TITOLO II.....	6
ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .....	6
Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi .....	6
Articolo 8 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso.....	6
Articolo 9 – Criteri per le assegnazioni in uso annuale .....	6
Articolo 10 – Procedure per le assegnazioni in uso annuale .....	6
Articolo 11 - Uso degli impianti.....	7
Articolo 12 - Divieto di sub – assegnazione in uso .....	7
Articolo 13 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso.....	7
Articolo 14 – Modalità per l'assegnazione occasionale .....	8
Articolo 15 – Tariffe .....	8
TITOLO III.....	9
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA.....	9
Articolo 16 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica.....	9
Articolo 17 – Durata delle concessioni .....	9
Articolo 18 – Obblighi del concessionario.....	9
Articolo 19 – Revoca delle concessioni di gestione .....	9
Articolo 20 – Contabilità e rendiconto.....	10
TITOLO IV .....	11
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA .....	11
Articolo 21 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica.....	11
Articolo 22 – Durata delle concessioni .....	11
Articolo 23 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica.....	11
TITOLO V.....	12
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI.....	12
Articolo 24 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto.....	12
Articolo 25 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	13
Articolo 26 - Attrezzature e beni mobili .....	13
TITOLO VI .....	14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	14
Articolo 27 - Norme di rinvio.....	14
Articolo 28 - Norme transitorie .....	14
Articolo 29 – Eventi di protezione civile .....	14
Articolo 30 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	14

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le relative attrezzature, sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.
4. La struttura alla quale compete l'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Tecnico del Comune di Pisciotta.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Di seguito come si intendono le definizioni:
  - a) per “Amministrazione” il Comune di Pisciotta;
  - b) per “impianto sportivo” il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà pubblica ed in diretta gestione, sia attinente alle istituzioni scolastiche;
  - c) per “attività sportiva” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
  - d) per “anno sportivo o sociale” l'arco temporale, in genere settembre-giugno, in cui si svolge la pratica delle discipline sportive;
  - e) per “concessione per la gestione” il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
  - f) per “assegnazione in uso” il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo – per fasce orarie e calendari in un dato arco di tempo (di norma annuale, intendendoli perciò riferiti all'anno sociale e sportivo) o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - g) per “concessionario” il soggetto gestore di un impianto sportivo, scelto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
  - h) per “utilizzatore dell'impianto” il soggetto autorizzato all'uso temporaneo di un impianto sportivo;
  - i) per “tariffe” le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
  - j) per “canone” l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;

### **Articolo 3 - Quadro delle competenze**

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.
2. La Giunta Comunale:
  - a) definisce le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
  - b) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla assegnazione in uso e alle forme di gestione per gli impianti;
  - c) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti
  - d) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.
3. Il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
  - a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
  - b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
  - c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
  - d) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

### **Articolo 4 - Classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali, in base all'analisi sulla presenza o meno di operatori economici potenzialmente interessati in un mercato concorrenziale, si distinguono in:
  - a) impianti aventi rilevanza economica;
  - b) impianti senza rilevanza economica.
2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica. Tali impianti saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica. Tali impianti avranno differenti forme di affidamento secondo le normative di settore.

### **Articolo 5 - Classificazione delle attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini.
2. Gli impianti sportivi comunali sono concessi per:
  - a) attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
  - b) attività sportive agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti;

- c) attività sportive amatoriali motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse da associazioni sportive, sociali o a tutela della salute.

### **Articolo 6 – Tipologie di concessioni**

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:

- a) assegnazione in uso (occasionale o annuale);
- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

## **TITOLO II**

### **ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione e all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio del Comune di Pisciotta.
2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di Pisciotta.
3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

#### **Articolo 8 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale e vengono rilasciate dall'Ufficio competente del Comune di Pisciotta per favorire:
  - a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport amatoriale, dell'educazione motoria dei settori giovanili;
  - b) le associazioni e le società di Pisciotta regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
  - c) le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
  - d) le associazioni (comprese quelle amatoriali) radicate sul territorio del Comune di Pisciotta.
2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.
3. L'assegnazione in uso degli impianti sportivi è riservata in via prioritaria alle società ed associazioni sportive. Gli impianti possono, altresì, essere assegnati in uso ad associazioni di tipo culturale, laddove non siano presenti sul territorio comunale spazi adeguati ad accogliere le iniziative dalle stesse promosse.

#### **Articolo 9 – Criteri per le assegnazioni in uso annuale**

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in via preferenziale:
  - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali;
  - b) aggregazioni spontanee di cittadini;
  - c) a soggetti aventi finalità di lucro, ma che comunque perseguono obiettivi volti al bene comune;
3. È in facoltà della Giunta comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.

#### **Articolo 10 – Procedure per le assegnazioni in uso annuale**

1. Intendendo per annuale l'anno sociale e sportivo (in genere settembre-giugno), i soggetti di cui all'articolo 8 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza su apposito modulo

disponibile presso l'Ufficio competente del Comune che provvederà ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.

2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Servizio competente.

3. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

4. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

5. Gli spazi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ad altri eventuali utilizzatori di impianto interessati.

6. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.

7. In caso di rinuncia di spazi assegnati in uso, l'utilizzatore dell'impianto ne dà comunicazione scritta al Comune entro la mattinata del giorno stesso di fruizione. In caso contrario la concessione in uso verrà regolarmente conteggiata per il pagamento.

### **Articolo 11 - Uso degli impianti**

1. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio competente del Comune comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata.

4. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso da parte dei suddetti utilizzatori dell'impianto.

6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.

7. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dall'utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

### **Articolo 12 - Divieto di sub – assegnazione in uso**

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

### **Articolo 13 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso**

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari

manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli utilizzatori degli impianti, né dal Comune.

4. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

5. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

6. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e dal Servizio competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

#### **Articolo 14 – Modalità per l'assegnazione occasionale**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate previa richiesta espressa all'ufficio competente a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

#### **Articolo 15 – Tariffe**

1. Per le assegnazioni d'uso annuali degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento quadrimestrale delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale (settembre/dicembre, gennaio/aprile, maggio/agosto).

2. Per l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento anticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

4. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente.



**TITOLO III**  
**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA**

**Articolo 16 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
  - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
  - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
  - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
4. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
5. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
6. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
  - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
  - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
  - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

**Articolo 17 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

**Articolo 18 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 22 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

**Articolo 19 – Revoca delle concessioni di gestione**

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
  - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

## **Articolo 20 – Contabilità e rendiconto**

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

**TITOLO IV**  
**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

**Articolo 21 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione, la gestione esclusiva degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 8 del presente Regolamento nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto sulla base della normativa regionale nei seguenti casi:
  - a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;
  - b) quando nel territorio di riferimento dell'Ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
  - c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva e sociale operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo/sociale, anche in forma associativa o consortile.

**Articolo 22 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.

**Articolo 23 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica**

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata dal Responsabile di Servizio competente, si tiene conto di norma:
  - a) dell'esperienza nel Settore;
  - b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
  - c) dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, degli adulti, dei diversamente abili e degli anziani;
  - d) della qualità del progetto di gestione;
  - e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
  - g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;
  - h) dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento;
2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.

## **TITOLO V**

### **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI**

#### **Articolo 24 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto**

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:
  - a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
  - b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
  - c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata;
  - d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
  - e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
  - f) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
  - g) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
  - h) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
  - i) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;
  - k) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
  - l) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
  - m) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
  - n) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

2. Gli utilizzatori degli impianti sportivi in uso annuale e occasionale sono inoltre tenuti a:
  - a) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente in sede di approvazione di Bilancio comunale dal Consiglio Comunale medesimo, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi.
  - b) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso.
3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della concessione sono tenuti alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente dall'amministrazione Comunale; è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Pisciotta; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

### **Articolo 25 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto in via esclusiva, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
5. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

### **Articolo 26 - Attrezzature e beni mobili**

1. È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 27 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Articolo 28 - Norme transitorie**

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Pisciotta e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

**Articolo 29 – Eventi di protezione civile**

1. In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possano pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

**Articolo 30 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.